



COMUNE DI CLES

PROVINCIA DI TRENTO

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI

Articolo 1 – Oggetto

La vendita riguarda un lotto di legname ad uso commercio nel bosco denominato "Drio Verdè" - costituito da n. 198 metri cubi di abete rosso, abete bianco e larice, per un totale di circa n. 231 piante, come dal progetto di taglio di prodotti legnosi datato 02/08/2016, n. 3/2016 posto in allegato, riferito alla particella n. 61 del Piano Silvo Pastorale del Comune di Cles, di proprietà del Comune di Cles.

I termini di vendita sono descritti negli articoli delle presenti condizioni generali di vendita.

Articolo 2 – Condizioni del lotto

La vendita del legname viene fatta "in piedi" nei boschi indicati e per la quantità risultante dal relativo verbale di assegno, come di seguito indicato:

SPECIE LEGNOSA	N° PIANTE	VOLUME TARIFFARIO (mc.)	LEGNAME DA OPERA PRESUNTO (mc.)
Abete rosso	123	180,70	108
Abete bianco	86	126,25	76
Larice	22	22,92	14

La massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. La ditta acquirente sarà comunque vincolata all'acquisto del legname nel quantitativo finale risultante dalla misurazione.

Il Comune si riserva la possibilità di affidare all'aggiudicatario altro materiale legnoso proveniente da verbali suppletivi emessi dall'Autorità forestale per esigenze selvicolturali, entro un massimo del 10% del materiale misurato e comunque non superiore ai 30 metri cubi.

Articolo 3 – Prezzo

Il prezzo proposto per il legname da opera, al rialzo rispetto al valore di stima, sarà considerato fisso e invariabile e dovrà essere espresso in euro al metro cubo (IVA esclusa).

Articolo 4 – Misurazioni

La misurazione del legname viene effettuata dal Custode forestale, coadiuvato da altro personale messo a disposizione dal Comune con la presenza della ditta acquirente e dell'Assessore comunale competente o di un proprio delegato.

La misurazione sarà effettuata sul letto di caduta, o "a piazzale", ovvero con modalità da concordare con l'Amministrazione a cura del Custode forestale, nel caso in cui per motivi logistici venga ritenuto di procedere diversamente.

In caso di misurazione "a piazzale", una volta completato il trasporto del materiale, potranno essere autorizzate con tempistiche definite, misurazioni in più riprese. In tal caso la misurazione avverrà con l'ausilio di mezzo idoneo, messo a disposizione dall'acquirente, munito di gru con pinza posteriore, secondo le indicazioni impartite dal Custode forestale incaricato nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

La lunghezza minima dei tronchi è stabilita in m.l. 2 (due). La lunghezza massima è stabilita in m.l. 8 (otto) ed i medesimi devono essere accuratamente puliti dalle ramaglie prima della misurazione.

Dalla misurazione sono escluse le regolari smussature delle due estremità dei tronchi da sega, nella misura massima di cm. 10 per testata ed il materiale con caratteristiche tecnologiche compromesse.

Il legname viene misurato a metro cubo; la misurazione avviene sopra corteccia a misura piena, **QUINDI SENZA TARIZZO**, con l'applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, applicando uno sconto di volume pari al:

- ✓ 10% per abete;
- ✓ 14% per pino nero e silvestre;
- ✓ 16% per larice (oppure in alternativa misurazione senza corteccia).



COMUNE DI CLES

PROVINCIA DI TRENTO

I tronchi devono altresì essere sistemati in modo da non ostacolare le operazioni di misurazione da parte del Custode Forestale. Quest'ultimo potrà, nel caso di mancato rispetto delle predette indicazioni, invitare la ditta a provvedere in merito rinviando la misurazione.

Delle operazioni di misurazione deve essere redatto apposito verbale, che firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la determinazione del volume definitivo.

Articolo 5 – Divieto di subappalto

L'impresa aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la vendita alla stessa assegnata, né cedere, per alcun motivo, il contratto relativo od i crediti che ne deriveranno, senza il consenso scritto del Comune.

Articolo 6 – Prescrizioni e controlli

Le utilizzazioni boschive devono essere effettuate da imprese in possesso del certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco, rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 del 23.08.1996; tali imprese, prima della consegna, dovranno presentare copia del piano di sicurezza specifico.

La vendita avrà luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno, dell'aggiudicatario, il quale eseguirà o farà eseguire l'esbosco, la riduzione in tronchi, il carico e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.

Le operazioni di taglio ed esbosco non potranno iniziare **prima del 15 agosto 2017** e dovranno essere concluse **entro il 15 dicembre 2017**.

L'aggiudicatario non potrà altresì chiedere alcun indennizzo per eventuali corpi estranei di qualsiasi natura presenti nel materiale legnoso.

Il Comune si riserva il diritto di eseguire dei controlli nell'esecuzione dei lavori e sul ripristino dei luoghi compresi quelli utilizzati nelle operazioni di carico/scarico.

Il legname dovrà essere trasportato a valle mediante passaggio su strada forestale di proprietà del Comune di Cavizzana, pertanto si dovrà provvedere a richiedere apposita autorizzazione al Comune proprietario prima dell'inizio dei lavori di trasporto.

Articolo 7 – Cauzione definitiva

Alla Ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale di importo pari al 10% dell'importo previsto per ogni singolo lotto, da versare **entro 5 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione**, con una delle seguenti modalità:

- a) in contanti presso la Tesoreria comunale - Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Cles, Piazza Navarrino – codice IBAN IT40F0569634670000003000X93;
- b) fideiussione bancaria;
- c) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, qualora la cauzione venga presentata con una delle modalità previste alle lett. b) e c), i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:

- l'impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Comune e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui l'art. 1944 del Codice Civile;

- una validità espressa con la seguente dicitura: *"Fino alla completa definizione dell'impegno contrattuale"*.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'aggiudicatario presso la Tesoreria comunale - Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Cles, Piazza Navarrino – codice IBAN IT40F0569634670000003000X93, con la causale *"Vendita lotto legname Drio Verdè"* e con le seguenti modalità:

- **10% all'aggiudicazione + l'importo dell'intera IVA;**
- **20% alla consegna;**
- **saldo alla misurazione. Prima di iniziare le operazioni di asporto del legname, l'acquirente è comunque tenuto a versare l'importo a saldo.**



COMUNE DI CLES

PROVINCIA DI TRENTO

Potrà essere autorizzato il pagamento a saldo entro il termine di 60 giorni dalla misurazione, purché l'acquirente inoltri apposita richiesta con allegata idonea garanzia (polizza fideiussoria o bancaria) a copertura dell'importo dovuto a saldo.

In presenza di proroga relativa alla data di inizio dei lavori di taglio, come pure alla data della loro ultimazione, il pagamento a saldo dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dal termine stabilito dall'articolo 6 per la conclusione delle operazioni di taglio ed esbosco, sulla base del volume presunto, con conguaglio ad avvenuta misurazione. In difetto saranno addebitati gli interessi passivi calcolati in base alla remunerazione delle giacenze di cassa presso il Tesoriere comunale.

Articolo 9 – Consegna del lotto

La consegna del bosco sarà richiesta dalla ditta acquirente all'autorità forestale entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di compravendita, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse in presenza di particolari condizioni metereologiche. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco.

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario entro il termine prescritto, quest'ultimo verrà dichiarato decaduto dal contratto ed il Comune si intenderà autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario oltre la rifusione di eventuali danni ed a procedere ad una nuova aggiudicazione.

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori.

Articolo 10 – Responsabilità e obblighi

L'aggiudicatario sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.

In capo al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e sanzioni di cui alla deliberazione Giunta provinciale n. 559 di data 7 marzo 1998.

Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso al Comune e all'Ufficio forestale competente per territorio.

L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto, con l'atto in parola, viene trasferita allo stesso la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale da parte dell'Autorità forestale.

Articolo 11 – Danneggiamenti

Resta convenuto che l'aggiudicatario è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il disposto dal Capitolato d'Oneri Generale della Provincia di Trento per quanto riguarda i danni evitabili.

Nel caso che il bosco in cui ha luogo la tagliata si verificano schianti meteorici l'aggiudicatario potrà chiedere l'acquisto del materiale mediante trattativa privata, tenendo conto del prezzo che l'Autorità forestale avrà indicato nel verbale d'assegno suppletivo.

Articolo 12 – Sorveglianza

Il Comune, tramite il custode forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. L'aggiudicatario e i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale per quanto riguarda l'aspetto selvicolturale.



COMUNE DI CLES

PROVINCIA DI TRENTO

Articolo 13 – Proroga

Il Comune, su domanda dell'aggiudicatario e su parere favorevole dell'Ufficio Distrettuale forestale, potrà consentire una proroga per ultimare i lavori boschivi, quando l'aggiudicatario, per cause di forza maggiore, non può ultimare i lavori entro i termini fissati.

Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal verbale d'assegno ed eventualmente prorogati come sopra, resteranno a favore del Comune, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno.

Articolo 14 – Modalità di esbosco

L'esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.

Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge.

L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell'Autorità forestale.

L'accatastamento potrà effettuarsi soltanto fuori dal bosco o negli spazi che all'uopo verranno indicati dal personale forestale e le operazioni dovranno essere rispettose delle indicazioni tecniche impartite anche ai fini della sicurezza.

Articolo 15 – Altri obblighi

L'aggiudicatario e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:

- a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
- b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;
- c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco od alla radice ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
- d) a non usare, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- e) a non costruire, entro il bosco, tettoie, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell'Autorità forestale;
- f) a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;
- g) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione ed esbosco dei prodotti forestali assegnati.

Articolo 16 – Limiti

E' proibito all'aggiudicatario o al responsabile dell'utilizzazione di estendere l'esbosco delle piante e legna oltre i limiti dell'eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall'incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 17 – Penalità

Per le sanzioni e le penalità si demanda al Capitolato d'Oneri Generali della Provincia Autonoma di Trento, fatta eccezione per il punto 9) dell'art. 35 del citato Capitolato, ove è previsto che per il ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione (art. 25 – 1° capoverso, art. 29 - ultimo capoverso del medesimo Capitolato), la cui sanzione prevista viene portata ad euro 100,00.- al giorno oltre la scadenza dei lavori prevista per il giorno 15 dicembre 2017 (di cui al precedente art. 6).

Eventuali danni, come pure eventuali inadempimenti agli obblighi stabiliti, saranno quantificati dal personale forestale competente e notificati alla ditta che, nel termine stabilito, dovrà provvedere al risarcimento. In difetto il relativo importo sarà trattenuto dal deposito cauzionale.



COMUNE DI CLES

PROVINCIA DI TRENTO

Articolo 18 – Rilievo danni

Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e a utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.

Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

Articolo 19 – Riconsegna del bosco

Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni all'Autorità forestale domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco al Comune. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizio Foreste o da un suo delegato, con l'assistenza del personale forestale dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato preventivamente avvertiti.

L'assenza del responsabile dell'utilizzazione non impedisce che l'Autorità forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni; nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico-forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall'aggiudicatario pagate entro quindici giorni dall'arrivo del verbale al Comune. Sarà facoltà dell'incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo forestale provinciale.

Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Il Servizio Foreste potrà ordinare d'ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco al Comune qualora siano scaduti i termini previsti, senza necessità di preavvisare l'aggiudicatario.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario giusto l'art. 7 del presente capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso al Comune e prima che l'aggiudicatario abbia pagato l'intero corrispettivo e gli altri compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto

In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto comunicando semplicemente all'impresa la propria decisione, senza per questo pregiudicare il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 21 – Recesso

Il Comune potrà recedere dal contratto a seguito di valutazioni intervenute o causa di forza maggiore con semplice preavviso di cinque giorni prima dell'inizio dei lavori. In questo caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche istituzionali, ovvero di cessazioni per qualsiasi motivo della forma diretta di vendita.

Il preavviso di recesso verrà comunicato in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Articolo 22 – Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti si farà riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti e dal Capitolato d'Oneri Generale della Provincia di Trento.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Data _____

*Firma per accettazione del Legale Rappresentante
con timbro della Ditta*
